



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere espresso nella seduta del 29 maggio 2018 su schema di decreto recante

“Criteri per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro per i candidati interni ed esterni agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione” di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

PREMESSA

Il decreto presentato al CSPI per il prescritto parere definisce i criteri concernenti lo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro da parte dei candidati interni ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e definisce altresì i criteri per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro - o delle attività ad essa assimilabili - da parte dei candidati esterni che dovranno dimostrare l’assolvimento di tale obbligo per ottenere l’ammissione all’esame di Stato.

I contenuti di tale decreto richiamano pertanto il tema più generale dell’Alternanza Scuola Lavoro, della sua funzione e delle sue finalità all’interno del percorso curricolare dello studente e, soprattutto, delle trasformazioni intervenute a seguito delle indicazioni presenti nell’art. 1, commi 33-43, della l. 107/2015 che ne ha sancito l’obbligatorietà in tutti i percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado, facendone un requisito di ammissione all’Esame di Stato.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha già affrontato il tema dell’Alternanza Scuola Lavoro nel parere espresso sulla Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti in Alternanza (D.I. 195/2017). In quell’occasione, considerate le implicazioni sulla dimensione didattica e organizzativa connessa alla definizione dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti, il Consiglio ha sollecitato il Ministro *“a valutare ed affrontare la forte ricaduta sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche”*

Si ritiene che quelle indicazioni possano essere ancora valide e che sia perciò necessario promuovere nella comunità educante una riflessione ancora più ampia sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro.

A tal fine su questa tematica, che è già stata oggetto di un ampio e articolato dibattito in questo primo triennio di applicazione della legge, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha avviato un autonomo lavoro di approfondimento e riflessione che in queste settimane sta

impegnando le Commissioni “Sistema Istruzione e Formazione” e “Politiche Personale della scuola” e che sarà portato, quanto prima, all’ordine del giorno del Consiglio stesso in Assemblea.

Pur ritenendo opportuno rinviare a tale discussione ogni valutazione in merito agli aspetti generali dell’Alternanza Scuola Lavoro, non si può non evidenziare come l’obbligatorietà del percorso, e la conseguente inderogabilità di un monte ore minimo ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, abbiano determinato la presenza nel decreto di alcune criticità e incongruenze che sono state puntualmente evidenziate nell’esame dei singoli articoli e delle quali si chiede il superamento.

Testo del decreto

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 20;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici a norma

dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTE le Direttive n. 4/2012 e n. 5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare l’articolo 1, commi dal 33 al 43;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli articoli 13, comma 2 lettera c) e 14, comma 3 ultimo periodo;
- VISTO il decreto interministeriale del 3 novembre 2017, n. 195, “Regolamento recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro”;
- VISTA la guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro, emanata con nota prot. 9750 dell’8 ottobre 2015 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- VISTI i chiarimenti interpretativi per le attività di alternanza scuola lavoro, emanati con nota prot. 3355 del 28 marzo 2017 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- DATO ATTO della necessità di prevedere i criteri concernenti lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro per l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare degli articoli 13, comma 2 lettera c) e 14, comma 3 ultimo periodo;

RAVVISATA l’opportunità di disciplinare i criteri concernenti lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro per l’ammissione dei candidati interni agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019;

DECRETA

TITOLO I

Percorsi di alternanza scuola lavoro e candidati interni agli esami di Stato

Art. 1 <i>Durata e modalità di svolgimento</i>	Art. 1
<p>1. Per i candidati interni lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituisce, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 62/2017, requisito di ammissione agli esami di Stato.</p> <p>2. I candidati interni, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, svolgono attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.</p> <p>3. I percorsi di alternanza scuola lavoro sono correlati al profilo educativo, culturale e professionale e agli obiettivi generali e specifici di apprendimento del percorso di studi.</p> <p>4. Nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi frequentato, le istituzioni scolastiche progettano lo svolgimento, complessivamente, di almeno 400 ore di alternanza scuola lavoro negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore di alternanza scuola lavoro nei licei.</p> <p>5. Ai fini della validità dell’esperienza di alternanza scuola lavoro, al candidato interno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso formativo personalizzato programmato nell’ambito dello specifico progetto.</p> <p>6. L’istituzione scolastica, in virtù</p>	<p>Comma 6:</p>

<p>dell’autonomia didattica e organizzativa, può programmare le attività di alternanza scuola lavoro sia nell’ambito dell’orario annuale delle lezioni, sia nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche con la modalità dell’impresa formativa simulata o prevedendo esperienze all’estero, tenuto conto delle esigenze delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie.</p>	<p>si suggerisce di eliminare: “, tenuto conto delle esigenze delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie”, in quanto il ruolo delle famiglie nelle attività di ASL viene definito nel Patto Formativo sottoscritto dalla studentessa/dallo studente e dalla famiglia, come esplicitato all’art. 3, comma 2, del presente decreto. Un’ulteriore indicazione, senza alcun riferimento a tale patto, risulterebbe infatti fuorviante, facendo intendere che la progettazione delle attività di alternanza possa essere in qualche modo condizionata da finalità diverse da quelle indicate dal PTOF.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 <i>Soggetti ospitanti</i></p> <p>1. I percorsi di alternanza scuola lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità della singola istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni stipulate con uno o più dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; — camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; — enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore; — ordini professionali; — musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; — enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; — enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Comma 1: L’elenco dei soggetti ospitanti riportati nel comma 1 non risulta comprensivo di tutti i soggetti indicati dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 77/2005 come integrato dall’art. 1 comma 34 della L. 107/2015. Per evitare il rischio di una elencazione parziale o incompleta dei soggetti si suggerisce di modificare il testo come segue: eliminare “dei seguenti ...” e l’intero elenco puntato che segue “soggetti:” e introdurre, in sostituzione dell’intero testo cassato: “soggetti tra quelli indicati dall’art. 1 comma 2 del D. lgs N. 77/2005 integrato dall’art. 1 comma 34 della L. 107/2015”.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>Attività delle istituzioni scolastiche per i percorsi di alternanza scuola lavoro</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>È necessario attribuire alla scuola la responsabilità esclusiva della progettazione dell’alternanza scuola lavoro, dal momento che essa è inserita nel PTOF e nel Patto di Corresponsabilità. La collaborazione con i soggetti ospitanti sarà pertanto riservata alla</p>

<p>1. I percorsi di alternanza scuola lavoro sono previsti nell’ordinamento curricolare e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della singola istituzione scolastica, con percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli consigli di classe. Essi sono inseriti nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dalla studentessa o dallo studente e dalla relativa famiglia.</p> <p>2. La singola istituzione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none">- elabora, in collaborazione con i soggetti ospitanti, un progetto di alternanza scuola lavoro in un orizzonte triennale;- progetta un percorso formativo personalizzato della studentessa e dello studente con descrizione degli esiti di apprendimento, definendo anche la procedura e gli strumenti per la certificazione finale delle competenze;- definisce il Patto formativo, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e dalla relativa famiglia, con il quale fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto di alternanza e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.- stipula la convenzione con il soggetto ospitante a cui sono collegati i patti formativi della singola studentessa o del singolo studente.	<p>definizione dei percorsi personalizzati.</p> <p>Si propongono pertanto le seguenti modifiche:</p> <p>comma 1</p> <p>Il progetto di alternanza scuola lavoro è previsto nell’ordinamento curricolare e inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della singola istituzione scolastica, con percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli consigli di classe. Essi sono inseriti nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dalla studentessa o dallo studente e dalla relativa famiglia.</p> <p>Comma 2:</p> <p>riformulare come segue il primo e il secondo punto elenco:</p> <ul style="list-style-type: none">- elabora il progetto di alternanza scuola lavoro dell’istituto in un orizzonte triennale, all’interno del PTOF;- progetta, in collaborazione con i soggetti ospitanti, i singoli percorsi di alternanza, definendo gli esiti di apprendimento, le procedure e gli strumenti per rilevare le competenze acquisite in esito a tali percorsi.
<p>Art. 4</p>	<p>Art. 4</p> <p>Si ritiene che, trattandosi di una</p>

<p>Valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro</p> <p>1. L’istituzione scolastica acquisisce negli scrutini intermedi e finali relativi agli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno, e comunque necessariamente entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato, la certificazione finale delle competenze acquisite.</p> <p>2. Sulla base della certificazione di cui al comma 1, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.</p>	<p>metodologia afferente a più discipline del curriculum, il percorso di Alternanza Scuola Lavoro non debba essere oggetto di una specifica valutazione ma possa piuttosto essere valorizzato ai fini della valutazione degli studenti, di competenza esclusiva del consiglio di classe.</p> <p>Si suggeriscono pertanto le seguenti modifiche:</p> <p>TITOLO DELL’ARTICOLO: <i>Percorsi di alternanza scuola lavoro e valutazione degli studenti</i></p> <p>Comma 1: Riformulazione del comma 1, così come segue: “Il Consiglio di classe, negli scrutini intermedi e finali relativi agli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno, e comunque necessariamente entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato, acquisisce gli esiti dei percorsi di alternanza scuola lavoro ai fini della valutazione di ciascuna studentessa e di ciascun studente”.</p> <p>Comma 2: Si propone l’eliminazione dell’intero comma 2.</p>
<p>Art. 5 <i>Alternanza scuola lavoro per studentesse e studenti che ripetono la classe</i></p> <p>1. La studentessa o lo studente che, durante il percorso di studio, ripete un anno scolastico, svolge nell’anno scolastico successivo il percorso di alternanza scuola lavoro secondo la programmazione annuale delle attività</p>	<p>Art. 5</p>

<p>stabilita dal Consiglio di classe.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Abbreviazione per merito</i></p> <p>1. Le studentesse e gli studenti iscritti alle penultime classi dei percorsi di studi che, avendone i requisiti, intendono sostenere l’esame di Stato con abbreviazione per merito, devono aver svolto tutte le attività di alternanza scuola lavoro programmate dai Consigli di classe nel secondo biennio, con la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal relativo percorso formativo personalizzato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Scuola in ospedale e istruzione domiciliare</i></p> <p>1. Le studentesse e gli studenti che esercitano il diritto allo studio con degenza ospedaliera e/o mediante l’istruzione domiciliare possono essere esonerati dall’obbligo dell’alternanza scuola lavoro, previa valutazione del competente consiglio di classe, tenuto conto della durata della degenza e della gravità della patologia secondo quanto risulta dalla certificazione medica presentata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Percorsi di istruzione per gli adulti</i></p> <p>1. Nei percorsi di istruzione per gli adulti, l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un’opportunità per le studentesse e gli studenti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche e pertanto non costituisce requisito di ammissione agli esami di Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Comma 1: eliminare la “,” al quinto rigo.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Studentesse e studenti con disabilità</i></p> <p>1. I percorsi di alternanza scuola lavoro per le studentesse e gli studenti con disabilità sono progettati e dimensionati in modo da promuoverne l’autonomia ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro o del proseguimento degli studi; tali percorsi sono organicamente inseriti nel Piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Percorsi sperimentali quadriennali</i></p> <p>1. Nei corsi sperimentali quadriennali, lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro viene effettuato, dalle studentesse e dagli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, secondo le disposizioni vigenti, durante il secondo, terzo e quarto anno di corso, con criteri di gradualità e progressività che considerino lo sviluppo personale, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti in relazione alla loro età.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Si segnala l’incongruenza di tale articolo con quanto previsto dall’art. 5 comma 1, lettera g), del Decreto Dipartimentale del 18 ottobre 2017 prot. n. 820 concernente la sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado che prevede l’attivazione dell’alternanza scuola lavoro dal terzo anno di corso.</p> <p>Si propone pertanto la seguente riformulazione:</p> <p>“Nei corsi sperimentali quadriennali lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro viene effettuato nel terzo e quarto anno di corso, come previsto dall’art. 5 comma 1, lettera g), del Decreto Dipartimentale del 18 ottobre 2017 prot. n. 820 concernente la sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.”</p>

TITOLO II

Percorsi di alternanza scuola lavoro e candidati esterni agli esami di Stato

<p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Durata e caratteristiche</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Si ritiene che le modalità previste dall’art. 11 per il riconoscimento delle esperienze assimilabili all’alternanza scuola lavoro svolte dai privatisti presentino non poche criticità dal momento che:</p>
---	--

<p>1. Per i candidati esterni l’ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 62/2017, è subordinata allo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o di attività ad esse assimilabili, secondo il monte ore di riferimento indicato dall’articolo 1, comma 33 della legge 107/2015.</p> <p>2. Le attività di alternanza scuola lavoro e le attività ad esse assimilabili, svolte anche all’estero, devono essere correlate, per contenuto formativo,</p>	<ul style="list-style-type: none">- Essendo l’alternanza scuola lavoro una metodologia che consente di alternare periodi di attività curricolare con momenti di inserimento in attività produttive al solo scopo di osservarne e sperimentarne lo svolgimento in una situazione “protetta”, non è pensabile che tale esperienza possa essere svolta da soggetti che non si trovano all’interno di un percorso scolastico come appunto i privatisti. Occorre pertanto parlare di esperienze assimilabili all’alternanza scuola lavoro o esperienze di alternanza scuola lavoro svolte in precedenti esperienze scolastiche.- Non è necessario né opportuno che le esperienze assimilabili all’alternanza scuola lavoro siano correlate per contenuto formativo all’indirizzo di studio scelto dal candidato esterno. La figura del candidato esterno non si identifica esclusivamente con lo studente che ha interrotto e vuole riprendere un percorso di studi ma può coincidere con quella di uno studente che vuole acquisire un ulteriore titolo di studio o di un lavoratore che intende conseguire un titolo di studio non attivato nei CPIA del suo territorio. <p>Si suggerisce pertanto di apportare all’articolo le seguenti modifiche:</p> <p>Comma 1: Sostituire: “di alternanza scuola lavoro o di attività ad esse assimilabili” con “assimilabili all’Alternanza Scuola Lavoro o riconducibili ad attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte in precedenti esperienze scolastiche”</p> <p>Comma 2: Eliminare l’intero comma 2.</p>
--	--

<p>all’indirizzo di studio scelto dal candidato esterno. In particolare, l’esperienza di alternanza scuola lavoro o l’attività ad essa assimilabile deve consistere in un’attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi, finalizzata all’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali comunque collegate agli obiettivi di apprendimento dell’indirizzo di studio per il quale il candidato presenta la domanda di ammissione all’esame di Stato.</p> <p>3. Sono attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro gli stage, i tirocini e le attività lavorative anche in apprendistato.</p> <p>4. Per la validità del percorso formativo personalizzato del candidato, le attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili svolte dallo stesso devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dall’articolo 1, comma 33, della legge 107/2015, in relazione al percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.</p> <p>5. I candidati esterni agli esami di Stato devono avere effettuato le attività assimilabili alle attività di alternanza scuola lavoro, al pari dei candidati interni, presso i soggetti di cui all’articolo 2 o comunque attività di lavoro autonomo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p><i>Modalità di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato</i></p> <p>1. I candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, documentano lo svolgimento delle esperienze di alternanza scuola lavoro o delle attività ad essa assimilabili. Tali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Per le stesse motivazioni indicate per l’art. 11 si suggerisce di apportare le seguenti modifiche:</p> <p>Comma 1: sostituire: “esperienze di Alternanza Scuola Lavoro o delle attività ad essa assimilabili” con</p>

<p>e riferite ad anni scolastici conclusi con esito positivo, il candidato esterno esibisce all’atto della domanda di ammissione agli esami di Stato una dichiarazione dell’istituzione scolastica di riferimento contenente tutti i dati relativi all’esperienza di alternanza scuola lavoro: tipologia di convenzione dell’istituzione scolastica di riferimento, natura dell’ente ospitante, principale contenuto del patto formativo della studentessa o dello studente, valutazione finale delle competenze.</p>	<p>Scuola Lavoro anche se realizzate in anni scolastici non conclusi con esito positivo in quanto la validità dell’esperienza non è direttamente commisurata all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento di tutte le discipline del curriculum.</p> <p>Si suggerisce pertanto di eliminare:</p> <p>“precedentemente svolte e riferite ad anni scolastici conclusi con esito positivo”.</p> <p>e sostituire con:</p> <p>“svolte in precedenti anni scolastici”</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Validità delle attività di alternanza scuola lavoro</p> <p>1. Il Consiglio di classe al quale il candidato esterno è collegato per l’effettuazione dell’esame preliminare, accerta la correlazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro o delle attività ad essa assimilabili agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studio scelto dal candidato esterno ed esprime un parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato, con modalità individuate dall’istituzione scolastica, almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare.</p> <p>2. Nel caso in cui, dal parere previsto al comma 1 risulti lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o di attività ad esse assimilate non correlabili agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studio scelto dal candidato esterno, ovvero non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall’articolo 11, comma 4, del presente decreto, il candidato esterno non è ammesso all’esame preliminare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>In analogia a quanto suggerito rispetto alla necessità che i percorsi assimilabili all’Alternanza Scuola Lavoro siano correlati per contenuto formativo all’indirizzo di studio scelto dal candidato esterno, non si ritiene necessario prevedere che il consiglio della classe quinta dell’istituto scelto per sostenere l’esame debba esprimere un parere sulla validità delle esperienze di alternanza scuola lavoro, peraltro già documentate dal candidato.</p> <p>Si ritiene pertanto che l’intero art. 13 vada eliminato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Candidati agli esami di idoneità per il</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p>

penultimo o ultimo anno di corso

1. I candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione alla singola istituzione scolastica della relativa domanda di ammissione, documentano lo svolgimento delle esperienze di alternanza scuola lavoro o delle attività ad essa assimilabili secondo quanto previsto dall’articolo 12 del presente decreto.

~~2. La Commissione istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria domanda ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità, accerta la correlazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro, o delle attività ad essa assimilabili, agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studio scelto dal candidato ed esprime un parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, ai fini dell’ammissione agli esami, da comunicare all’interessato almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.~~

3. In fase di scrutinio al termine dell’esame di idoneità, la Commissione, nel determinare il voto di profitto delle discipline afferenti alle attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilate, tiene conto della valutazione delle competenze maturate in tali attività.

Comma 2:

Si suggerisce l’eliminazione del comma 2, per coerenza a quanto indicato a proposito dell’Art. 11; si ritiene cioè inopportuno investire i consigli delle classi quinte a cui sono abbinati candidati privatisti dell’onere di verificare la congruità dei percorsi assimilabili all’alternanza scuola lavoro presentati dai candidati esterni e di assumersi la responsabilità di definire il loro diritto alla partecipazione all’esame.

Comma 3:

Si suggerisce di sostituire la parte terminale, in analogia con quanto peraltro già fatto per l’art. 4 comma 1 per gli studenti interni, come di seguito indicato:

eliminare il testo:

“nel determinare il voto di profitto delle discipline afferenti alle attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilate, tiene conto della valutazione delle competenze maturate in tali attività”

e sostituirlo con

“ai fini della valutazione, tiene conto delle attività assimilabili all’alternanza scuola lavoro, o riconducibili ad attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte in

<p>4. Il Consiglio di classe dell’istituzione scolastica presso la quale il candidato frequenta l’anno scolastico per il quale è risultato idoneo, sulla base della programmazione risultante dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, progetta un percorso formativo personalizzato secondo le disposizioni dell’articolo 3 del presente decreto per le studentesse e gli studenti interni, tenendo conto dell’attività di alternanza o delle attività ad essa assimilabili svolte dallo stesso in precedenza.</p>	<p>precedenti esperienze scolastiche, documentate dal candidato”</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Disposizioni transitorie e finali</i></p> <p>1. Ai soli fini dell’ammissione agli esami di Stato dell’anno scolastico 2018/2019, i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, possono documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad essa assimilabili, svolte—nei periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tali candidati possono integrare la documentazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 di aprile dell’anno in cui intendono sostenere l’esame. La documentazione va inviata entro tale termine alla scuola alla quale il candidato è stato assegnato.</p> <p>2. Le dichiarazioni che attestano lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili, indicano necessariamente la natura del soggetto ospitante, la tipologia delle attività effettuate, l’arco</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p>

<p>temporale di svolgimento con dettaglio della durata delle esperienze, le specifiche funzioni svolte e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare, in luogo del soggetto ospitante, la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.</p>	
--	--

In conclusione, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione evidenzia le difficoltà incontrate nella proposta di modifiche e integrazioni da apportare al Decreto in esame, alla luce del quadro normativo vigente che, nello specifico, rimanda a Decreti ministeriali che non hanno ancora visto la luce.

L’auspicio di questo Consiglio va pertanto nella direzione che il presente Decreto venga allineato ai Decreti cui rimandano gli artt.:13, c. 2, lett. c; 14, c. 3 e 21, c. 3 del D. Lg.vo n.62/2017.